



S. Ursicino,
discepolo di S. Apollinare,
medico e martire,
antico protettore
dei medici di Ravenna

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAVENNA

DELIBERAZIONE N. __19__ del __15/02/2010__

Oggetto: Procedura per la riscossione coattiva delle quote ordinistiche

Il Consiglio direttivo dell'Ordine, nella riunione del ____15/02/2010____

PREMESSO che il D.L.C.P.S n. 233/46, recante norme per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, prevede all'art. 4 che il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale di iscrizione all'Albo, che, per la natura stessa dell'Ordine, è stata assimilata ad un tributo;

CONSIDERATO che la riscossione dei tributi è regolata dalla normativa contenuta nel DPR n. 602/73 modificato dal D.Lgs 26/02/1999 n. 46 – recante norme in materia di riscossione mediante ruoli in attuazione della legge delega n. 337/98 – e dal successivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli previsto dal D.Lgs 13/04/1999 n. 112;

VISTO che, in materia di disciplina della riscossione sono intervenute ulteriori modifiche legislative tra cui in particolare la legge 02/12/2005 n. 248 con cui è stato convertito il D.L. 30/09/2005 n. 203 che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia spa, appositamente costituita;

PRESO ATTO che, a seguito di tali modifiche legislative, la riscossione delle quote ordinistiche è regolata, nel rispetto delle normative vigenti, da convenzione sottoscritta con SO.R.IT. SPA di Ravenna il 30/12/2008 (avente valenza triennale e prorogabile) , convenzione che prevede, prima della riscossione coattiva mediante ruoli, una fase di riscossione volontaria mediante invio di avvisi bonari;

TENUTO presente che, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 37 del 22/02/1999 art. 2 , l'Ordine non è più in grado di contare sulla puntualità dell'entrate di bilancio in quanto il concessionario, non essendo più tenuto al versamento del non riscosso per il riscosso, versa all'Ordine entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun decade del mese l'importo degli avvisi riscossi, rateizzando fortemente le quote di entrata penalizzando la situazione di cassa soprattutto nella prima parte dell'esercizio finanziario;



S. Ursicino,
discepolo di S. Apollinare,
medico e martire,
antico protettore
dei medici di Ravenna

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAVENNA

CONSIDERATO che, è emerso negli ultimi anni il fenomeno di morosità crescente da parte degli iscritti;

TENUTI presenti inoltre ulteriori elementi che concorrono a ritardare il versamento della quota da parte degli iscritti come ad esempio gli avvisi che ritornano al mittente per indirizzi non più validi, le banche che non effettuano più i pagamenti dovuti a seguito di ordine permanente, iscritti comunitari e non che migrano in altro Paese senza farne comunicazione all'Ordine ecc...;

PRESO ATTO della Comunicazione n. 24 "Regolamento interno per la riscossione coattiva delle quote" con cui la Federazione Nazionale in data 03/07/2009 Prot. 7596 ha emanato direttive agli Ordini Provinciali volte a snellire e a ridurre i tempi di attesa che si avrebbero con la riscossione coattiva delle quote;

CONSIDERATO che la FNOMCeO è intervenuta:

1. con deliberazione del Comitato Centrale n. 39 del 13/02/2004
- invitando gli Ordini ad adottare una deliberazione tendente a prevedere, in aumento alla tassa annuale per i medici morosi, un importo pari al 10% della tassa stessa dovuto quale rimborso forfettario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;
2. con Comunicazione n. 23 del 4 maggio 2006 precisando che:
- lo stato di morosità nel pagamento dei contributi si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire al 31 dicembre;
- successivamente a tale data va attivata la procedura di cui ai combinati disposti dell'art. 11, ultimo comma, del DLCP n. 233 del 1946 e dell'art. 11, secondo comma del DPR 5 aprile 1950 n. 221 (indicando la procedura da seguire per la cancellazione dall'Albo per "morosità ed irreperibilità");
- l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;
- la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi;

RITENUTO allo scopo di migliorare la procedura per la riscossione delle quote ordinistiche, di dare attuazione alle direttive della Federazione Nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;

per le motivazioni espresse in premessa



S. Ursicino,
discepolo di S. Apollinare,
medico e martire,
antico protettore
dei medici di Ravenna

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAVENNA

DELIBERA

1. di fare propri i principi enunciati nelle direttive della Federazione Nazionale richiamati in premessa che si danno qui per integralmente trascritti;
2. di continuare ad avvalersi del sistema di riscossione volontaria delle quote ordinistiche annuale dovute dagli iscritti, fissando le seguenti fasi operative:
 - 1° fase: invio - **entro il 28 febbraio** - dell'avviso bonario da parte del concessionario a corrispondere la quota ordinistica entro la data fissata dall'Ente;
 - 2° fase: invio - **entro il 31 maggio** -
 1. del sollecito di pagamento agli iscritti morosi dell'anno in corso da parte del concessionario,
 2. del sollecito di pagamento della quota dovuta maggiorata del 10% per morosità, con raccomandata a.r. da parte dell'Ordine, agli iscritti morosi degli anni precedenti con l'avvertimento che la morosità nel pagamento della quota ordinistica comporta la cancellazione dall'albo a norma dell'art. 11 DLCPS 233/1946 e l'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente occorrenti in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;
 - 3° fase: invio - **entro il 30 settembre** - di lettera raccomandata a.r. di convocazione del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo; qualora la raccomandata non pervenga al destinatario, si procederà a notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del codice di procedura civile;
 - 4° fase: - **entro il 30 novembre** - cancellazione dall'Albo con notifica del provvedimento all'interessato e a tutti gli Enti ed Autorità previsti dall'Art. 2 DPR 221/1950

L'iscritto cancellato potrà essere riscritto dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, comprendendo oltre alle morosità anche le spese affrontate dall'ente nella misura forfettaria del 10% della tassa e le eventuali competenze integrative dovute al concessionario così come suggerito dalla FNOMCeO con delibera del Comitato Centrale n. 39 del 13 febbraio 2004.

La presente deliberazione, avente natura di provvedimento regolamentare, verrà trasmessa per l'approvazione alla Federazione Nazionale a norma dell'art. 35 del DPR 221/1950.

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Viozzi

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano Falcinelli